

DECRETO LIQUIDITA': CASSA INTEGRAZIONE ANCHE PER I NEOASSUNTI

L'art. 41 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cambia le carte in tavola: anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, potranno beneficiare delle integrazioni salariali per l'Emergenza COVID-19.

Cassa Integrazione anche per i neoassunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020

Comunichiamo alle aziende associate una novità dell'ultimo minuto, o meglio dell'ultimo Decreto legge, noto come "Decreto Liquidità": **l'art. 41 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23**, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale e in vigore da stamattina, stabilisce che hanno diritto alle integrazioni salariali per l'Emergenza COVID-19, **anche i lavoratori assunti nell'intervallo di tempo che va dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

La norma vale per tutte le integrazioni salariali previste dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il Cura Italia), ossia: CIGO per l'Industria, Assegno Ordinario dei Fondi bilaterali di Solidarietà e infine Cassa Integrazione in Deroga.

La novità consente dunque anche ai lavoratori assunti di recente di beneficiare delle integrazioni salariali in un periodo così problematico, laddove la norma del Cura Italia limitava il campo di applicazione ai lavoratori già in forza al 23 febbraio 2020.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede altresì l'esenzione dall'imposta di bollo delle domanda di Cassa Integrazione in Deroga, che vanno avanzate alle Regioni: per il Veneto si applicano le disposizioni dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2020 e le relative Linee Guida; la domanda telematica è avanzata sul portale di CoVeneto.

Naturalmente, sarebbe stato molto meglio che il Legislatore avesse adottato fin dall'inizio questa soluzione, evitando alle aziende l'onere di ripresentare o riformulare le domande di CIG che sono state avanzate nei giorni scorsi.